



Convenzione tra il Comune di Medicina e _____ per l'accesso telematico alla banca dati demografica (Anagrafe)

L'anno ____ (_____) il giorno __ (_____) del mese di _____ in
Medicina, presso la sede municipale, il Comune di Medicina, titolare trattamento dati ai sensi
dell'art.28 del D.Lgs. n.196/2003, Codice Fiscale 00421580374, rappresentato da
_____, nato il _____ a _____, Codice
Fiscale _____, in qualità di Responsabile Servizio "Servizi al Cittadino";
e

_____ in seguito denominato "Ente fruitore", Codice Fiscale
_____ sede legale in _____ in Via _____,
rappresentato da _____, nato il _____ a _____,
domiciliato per la carica a _____ in Via _____, Codice Fiscale:
_____, in qualità di _____;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 04/06/2012 con cui è stato approvato lo
schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Medicina da
parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per
l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- Vista l'istanza pervenuta via _____ in data _____, ns. protocollo
n.____ del _____, con la quale l'Ente fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione che
consente l'accesso alla banca dati demografica (Anagrafe) del Comune di Medicina, per lo
svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:
_____;

- Vista la determinazione n.____ del _____ con cui il _____ –
Responsabile Servizio "Servizi al Cittadino", ha approvato lo schema di convenzione per la
fruibilità telematica della banca dati demografica (Anagrafe) del Comune di Medicina da parte di
_____, richiedente per l'adempimento dei propri compiti istituzionali:
_____;

- Ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità
rappresentate;

Letti:

- La Legge 24 dicembre 1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- La Legge 27 ottobre 1988, n.470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";



- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 “*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*” ;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n.323 “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n.470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero*”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n.91 “*Nuove norme sulla cittadinanza*”;
- la Legge n.63 del 17 marzo 1993, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale*”, la quale all’art.2 prevede la possibilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.572 “*Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza*”;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 05/05/1994, “*Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità*”, art.4, comma 3, il quale dispone che “...i dati oggetto di scambio (tra uffici anagrafici e pubbliche amministrazioni), devono rispondere alle esigenze degli adempimenti istituzionali dei singoli organismi...”;
- La Legge 15/05/1997 n.127 “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*”, art.2, comma 5 il quale prevede che “*I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafiche e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici*”;
- Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*”, artt.43, 46, 47 e 71 i quali disciplinano, rispettivamente, gli accertamenti d’ufficio (...consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante...Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” (TUEL), artt. 12, comma 1, e 14, comma 1, i quali prevedono che gli “*Enti Locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale*”;
- La Circolare del Ministero dell’Interno DCSD – Direzione Centrale Servizi Demografici n.3/2002, “*Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti. Tramite terminale, tra le*



anagrafi comunali e li enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n.323”, ribadisce il principio di assoluto divieto di duplicazione della banca dati anagrafica;

- Il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 06/11/2002 e successive modificazioni, intitolato “Regolamento per l’accesso agli atti e alle informazioni, per la tutela della riservatezza dei dati personali e sui procedimenti amministrativi”, art.15;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2003, n.196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (“*Codice della Privacy*”) con particolare riferimento a il D.Lgs. n.196/2006, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, gli artt. 31-36 del capo V denominato “*Sicurezza dei Dati e dei Sistemi*”, relativi agli adempimenti per il trattamento dati con strumenti elettronici e che l’art.66 “*Materia tributaria e doganale*” relativo alle attività di “*rilevante interesse pubblico*” quali l’applicazione delle disposizioni in materia di tributi, deduzioni, detrazioni, imposte, prevenzione e repressione della violazione degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, o normativa comunitaria nonché controllo ed esecuzione forzata di tali obblighi
- Il provvedimento del Sindaco prot.n.7141 del 18/5/2004, con cui è stata attribuita la titolarità delle banche dati personali censite con la deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 29/09/2003;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/10/2005 n.240 recante “*Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)*”;
- Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emanato il 06/10/2005 e pubblicato sulla G.U. n.248 in data 24/10/2005 in merito al trattamento dei dati anagrafici detenuti presso il Comune;
- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”, gli artt. 50, 52, 58, 75 comma 3-bis, 77 e 78 (d’ora in avanti “*CAD*”), così come modificato ed integrato dal dall’art.41 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69*” e dall’art.24-quinquies del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;
- Il parere espresso dalla Prefettura UTG di Bologna prot.n.442/2009 del 17/06/2009 in merito al rilascio di elenchi anagrafici/data base anagrafe della popolazione;
- Le “*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*”, emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011, ai sensi dell’ex art.58, comma 2, del C.A.D. (“*Ai sensi dell’art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico*”), che fornivano indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in particolare, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall’Amministrazione richiedente l’accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all’individuazione delle responsabilità del



fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011 *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179 *“Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;
- La Legge 12 novembre 2011, n.183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (cd. *“Legge di Stabilità 2012”*), art.15, che ha introdotto nuove norme in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive prevedendo che, che: 1) dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000; 2) ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43 e dei controlli previsti all'art.71 del medesimo decreto presidenziale *“le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*; oltre che l'individuazione di un responsabile anche della predisposizione delle *“convenzioni quadro”* previste dall'ex art.58 del C.A.D.;
- la Circolare n.33 del 23 dicembre 2011 della la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, *“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*, con la quale è stato richiesto ai Prefetti della Repubblica di sollecitare i Sindaci delle Amministrazioni Comunali nell'attuazione delle norme suindicate e di ogni utile iniziativa di sensibilizzazione e di supporto finalizzata alla corretta applicazione delle nuove disposizioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 04/06/2012 è stato approvato lo *“schema tipo”* di convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Medicina da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa vigente predetta e che sulla base dello schema tipo approvato verranno approvate le convenzioni per l'utilizzo delle singole banche dati del Comune di Medicina;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- L'atto del Sindaco prot. n.10791 del 16/06/2014 di *“Incarico di responsabilità del Servizio “Servizi al Cittadino” e conferimento di Posizione Organizzativa”* e visto l'atto del Sindaco prot. n.24147 del 29/12/2014 di *“Incarico di responsabilità del Servizio “Servizi al Cittadino” e conferimento di Posizione Organizzativa – Proroga”*;

convengono quanto segue:



Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Medicina autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati demografica (Anagrafe), per l'adempimento dei propri compiti istituzionali

secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Medicina controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione, potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune di Medicina e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Art. 2 – Obblighi dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati

L'Ente fruitore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della privacy*”;
- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della privacy*” e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- cancellare i dati ricevuti dal Comune di Medicina non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione *online* esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare tempestivamente al Comune di Medicina:
 - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online;
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
 - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune di Medicina si riserva di



modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Inoltre, l'Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art.30 "Codice della privacy", precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dallo stesso Ente fruitore quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati;
- verranno adottate, al proprio interno, regole di sicurezza atte ad assicurare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa; nel caso le credenziali siano costituite da una coppia ID/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal "Codice della privacy" e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- in caso di cooperazione applicativa, i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente, né indirettamente, per via informatica.

L'Ente fruitore, infine, dichiara di avere consapevolezza delle disposizioni contenute nel "Codice della privacy" e della possibilità di controlli ivi previsti, da parte del Comune di Medicina, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione e, eventualmente, per l'espletamento degli stessi, le sedi in cui viene utilizzato il servizio.

Art. 3 – Titolarità della banca dati

Il Comune di Medicina conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati demografica (Anagrafe) e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati sopra indicata è di esclusiva titolarità del Comune di Medicina.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune di Medicina con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 4 – Servizi erogati e modalità di accesso



Il Comune di Medicina consente l'accesso telematico alla banca dati demografica (Anagrafe) con una delle seguenti modalità applicabili anche contestualmente in base alle necessità operative: tramite la rete Internet per i servizi di ricerca e consultazione, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità telematiche/informatiche equivalenti per l'acquisizione periodica di dati utilizzando come parametro di riferimento il tracciato record illustrato nell'Allegato n.1. Le ricerche, consultazioni e l'acquisizione periodica di dati, al pari del tracciato record (allegato 1), sono suscettibili di variazioni, restrizioni, integrazioni nonché eventuali dinieghi a discrezione del Comune di Medicina in riferimento alla vigente normativa in materia di privacy e diritto di accesso.

Il Comune di Medicina consente l'accesso telematico tramite Internet agli archivi demografici (Anagrafe) secondo il profilo di accesso autorizzato, mediante la connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione sarà realizzata con un collegamento *https* ed autenticazione tramite UserID/PASSWORD su un server collocato nel Data Center dove sono ubicate le banche dati del Comune di Medicina.

La stampa delle informazioni visualizzate è demandata all'autonomia informatica dell'Ente fruitore. Le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della presente convenzione sono indicati in apposito allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione. Eventuali interruzioni di servizio verranno preventivamente e tempestivamente comunicate alla casella di posta elettronica dell'Ente fruitore, indicata nel modulo dell'istanza stipula convenzione.

Art. 5 – Responsabile del trattamento

L'Ente fruitore, verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità richiesti per lo svolgimento del presente incarico, designa quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.196/2003: (cognome/nome), nato il _____ a _____, Codice Fiscale: _____, residente a _____, Via _____.

Il Comune di Medicina provvede alla nomina con specifico atto allegato alla presente convenzione.

Il Responsabile del trattamento designato dovrà provvedere ad accettare la nomina secondo le modalità indicate nell'Allegato "A" – Descrizione generale del servizio - Modalità di registrazione nomina Responsabile e Incaricato del trattamento dati.

Dopo la nomina e registrazione ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.196/2003, il Responsabile del trattamento verrà abilitato all'accesso telematico alla banca dati demografica (Anagrafe) secondo la procedura nel suddetto Allegato "A".

Il Responsabile del trattamento individuerà, se necessario, gli Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.196/2003, secondo le modalità indicate nell'Allegato "A". In caso di sostituzione del Responsabile, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo Responsabile al Comune di Medicina che provvederà alla nomina dello stesso.

Art. 6 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune di Medicina è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati demografica (Anagrafe), nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.



L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini istituzionali indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Medicina da ogni responsabilità.

Art. 7 – Oneri economici e spese contrattuali

La presente convenzione non ha oneri economici salvo che per elaborazioni aggiuntive richieste dall'Ente fruitore il quale si farà carico di sostenere tali oneri. Rimangono a carico dell'Ente fruitore anche i costi derivanti dalla connessione a Internet, i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il Comune di Medicina nonché eventuali costi per la creazione o l'adeguamento delle viste logiche già presenti sui server del Comune di Medicina – SIA del Nuovo Circondario Imolese nonché modifiche/aggiornamenti necessari per gli estrattori informatici. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione decorre dal _____ fino al _____ con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni.

La convenzione è rinnovabile, su richiesta dell'Ente fruitore, attraverso scambio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verificano eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune di Medicina si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

Art. 9 – Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Art. 11 – Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art.13 del "Codice della Privacy".

Per il Comune di Medicina
Il Responsabile Servizi al Cittadino

Il Rappresentante dell'Ente fruitore